

urbanistica

INFORMAZIONI

La conferenza internazionale **FutureCities** sullo stato delle applicazioni delle **ICT** nelle città del mondo, propone alcune **sperimentazioni** interessanti, ma anche il dubbio che non abbiamo ancora utilizzato al meglio **l'innovazione tecnologica** per **pianificare le nostre città**. **Cambiare l'abitare, cambiare le città** per denunciare la drammatica realtà del **disagio abitativo** e provare a tracciare una **linea di azione condivisa** tra gli operatori del settore. **L'abitare dei rom e dei sinti** per portare all'attenzione il complesso tema dell'**accoglienza** nelle città, con riguardo alle **politiche pubbliche** ed alle pratiche. I **racconti denuncia** nella loro eterogeneità e diversità di valutazioni, vogliono tutti **sollecitare gli amministratori, i tecnici ed i politici** a sperimentare nuove forme di azione. **Grand Paris**, il conflitto tra i due progetti di trasporto, **l'Arc Express e la Metro Grand Paris**, ha invertito il **rapporto tra istituzioni e piani**. Un confronto serrato, dove spesso sono cambiate le carte in gioco, anche in termini di investimenti pubblici, lievitati a cifre fantascientifiche.

238

Rivista bimestrale
Anno XXXIX
Luglio - Agosto
2011
ISSN n. 0392-5005

€ 10,00

INU
Edizioni



Giuseppe De Luca, Daniele Rallo Chi è abilitato a coordinare la Vas?

La Valutazione ambientale strategica (Vas) riguarda i piani e i programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivante dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. La Vas è quindi molto più ragionevolmente circoscritta al processo di formazione di una decisione pubblica che genera effetti trasformativi sul territorio. Ciò significa che le "valutazioni ambientali strategiche" altro non sono che "considerazioni ambientali". Le quali, sotto forma di valutazioni, devono fare riferimento e rapportarsi al processo interno di costruzione di ogni piano e programma che abbiano ricadute territoriali: non possono essere quindi né separate, né posticipate, ma connesse e – appunto – integrate nel processo di costruzione di quell'atto. Qui si apre un problema di competenze che, come spesso accade nel nostro Paese, non è trattato chiaramente. In questo caso, invece, il legislatore è stato assai chiaro ed esplicito. Anche se nella prassi concreta i comportamenti sono tutt'altro che soddisfacenti.

Analizziamola brevemente insieme. Chi può seguire, redigere e coordinare, dal lato professionale, un procedimento Vas? E qual è il migliore percorso formativo universitario che pre/abilita a questo?

Il punto di partenza è, necessariamente, il Dpr 328/01 che ha fissato le regole per l'esame di stato e per le competenze per le professioni tecniche. Se leggiamo integralmente quanto qui disposto sulle competenze tra le varie figure professionali, regolate da appositi Ordini, scopriamo che la Vas è riconosciuta come competenza (quasi) esclusiva del Pianificatore territoriale; o comunque questo deve averne il coordinamento generale, perché il solo abilitato a coordinarla e gestirla. Infatti, l'art. 16 sulle competenze professionali, c. 2, lettera b) così elenca le competenze del Pianificatore territoriale: «lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche

delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali».

Ora, se analizziamo l'intero Dpr 328/01 possiamo facilmente capirne la portata innovativa ed anche la "riserva" che sottace. Vediamo le altre figure che, secondo, il Dpr possono svolgere parti di valutazione ambientale, o meglio alcuni segmenti molto specialistici:

- i *biologi* (art. 31, c. 1, lettera i) devono circoscrivere la loro attività «valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici»;
- i *geologi* (art. 41, c. 1, lettera h) possono effettuare «gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'impatto ambientale (Via) e per la Valutazione ambientale strategica (Vas) limitatamente agli aspetti geologici»;
- gli *agronomi* non hanno nessuna competenza legata alla Vas, la competenza specifica non è citata nel Dpr, né in quelle attribuite precedentemente (legge 152/92, che modifica l'ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale). Solo per similitudine si può estendere una loro competenza, ma comunque limitata agli aspetti agricoli, o meglio per dirla con la lettera g) art. 2 della legge 152/92 «per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna». La stessa Via, esplicitamente citata come competenza, è molto ristretta. Così recita la lettera r) della stessa legge «la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna»;
- gli *ingegneri (sezione Ingegneria civile e ambientale)* non hanno una competenza piena nella Vas, ma molto settoriale; il Dpr art. 46, c. 1, lettera a) gli affida «la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio»;
- gli *ingegneri (sezione industriale)* non hanno una competenza ampia Vas, ma solo

molto parziale su un segmento preciso; infatti il Dpr art. 46, c. 1, lettera b) affida loro: «la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica»;

- gli *architetti* nel Dpr 328/01 non ne hanno esplicitamente alcuna, né si trova traccia specifica in altre disposizioni nazionali, né nella direttiva europea. La generica (e coprente) formula che usa il Dpr all'art. 16, c. 1 «le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali» non sono state mai oggetto indicazione ministeriale o regolamentare specifica. Proprio su questa generica formulazione poggia e si estende la competenza degli architetti sulla Vas.

La competenza per il Pianificatore territoriale sulla Vas, sia come coordinatore che come gestore, può essere intesa come una vera e propria "riserva" professionale. Riserva resa ancora più solida per la cancellazione della precedente Laurea in Scienza Ambientali (DM 509/1999, elenco delle nuove classe di laurea) dal nuovo ordinamento delle lauree (DM 207/2004) italiane. Questi laureati, in ogni caso, per svolgere attività professionale, dovevano superare l'esame di stato in Pianificazione e poi iscriversi all'Ordine APPC, settore Pianificazione. L'iscrizione li assimilava ai Pianificatori territoriali.

Approfondendo ancora di più questo argomento, spostiamo l'attenzione sulla formazione universitaria. Proviamo a verificare, cioè, gli obiettivi formativi che le Classi di Laurea Magistrale dichiarano di avere¹ abbiamo una ulteriore conferma di quanto qui sostenuto.

Tra gli obiettivi formativi qualificanti, quelli legati alla Valutazione Ambientali li troviamo solo nella laurea LM74, Scienze e tecnologie geologiche, ma come abbiamo visto prima la competenza è ristretta solo agli aspetti geologici.

Novità editoriali

Per le altre lauree magistrali, comprese quelle di pianificazione, gli obiettivi formativi sono questi:

- «l'analisi e la valutazione paesistica e gli studi di impatto ambientale» per la *laurea LM3, Architettura del paesaggio*;
- la «valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani e opere» per la *laurea LM35, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio*;
- la «valutazione d'impatto, recupero e di gestione dell'ambiente naturale» nonché «quegli aspetti della legislazione ambientale che richiedono competenze naturalistiche, con particolare riferimento agli studi di impatto (comparto flora-fauna) e alla valutazione di incidenza» per la *laurea LM60, Scienze della natura*;
- «analisi e valutazione di impatto ambientale in aree montane e forestali» per la *laurea LM73, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali*;
- il «coordinamento e gestione delle attività di valutazione di progetti, programmi, piani e politiche urbane, territoriali e ambientali» per la *laurea LM48, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale*.

Anche da questa lettura, dunque, abbiamo la conferma che l'unica laurea che dichiara di avere obiettivi formativi robusti è quella in Pianificazione territoriale, Urbanistica e Ambientale. Non poteva essere diversamente, stante la riserva contenuta nel DPR 328/01. Nei bandi di gara pubblici per la redazione dello strumento urbanistico è spesso collegato anche l'incarico parallelo della Vas. Ma di questa distinzione non vi è traccia. Né il dibattito tecnico e amministrativo sembra aver preso coscienza di questi temi professionali e dei possibili rilievi giurisprudenziali che potrebbero essere innescati sugli atti approvati.

1. Sostanzialmente se studiamo gli ordinamenti universitari, così come questi sono stati approvati dal Ministero competente con il DM 270/04 e relativi regolamenti.



#02
Astengo
Editoriali di urbanistica dal 1949 al 1975
a cura di Marisa Fantin e Laura Fregolent



#03
Praticare il PIANO?
di Paolo Galuzzi e Piergiorgio Vitillo



#04
STU: quali, come, perchè?
di Daniela Mello



Rapporto dal territorio 2010
a cura di Pierluigi Properzi



Rapporto 2010 del Centro di ricerca sul consumo di suolo
a cura di Andrea Arcidiacono, Damiano di Simine, Federico Oliva, Stefano Pareglio, Paolo Pileri, Stefano Salata



Adriano Olivetti: il lascito
Urbanistica, Architettura, Design, Industria.
a cura di Mario Piccinini